

(N. 640)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1949

Promozioni al grado VIII dei ruoli di gruppo B del Corpo del Genio civile.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'articolo 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, dispone che le promozioni al grado ottavo, nei ruoli di Gruppo B « sono conferiti agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo su designazione del Consiglio di amministrazione, assegnando successivamente un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto » e non prevede alcun periodo minimo di permanenza nel grado immediatamente inferiore.

È altresì noto che per il personale del gruppo B del Corpo del Genio civile le promozioni al grado ottavo sono invece regolate dall'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, il quale, al secondo comma, stabilisce che le promozioni medesime « sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di Amministrazione, al personale del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado stesso ».

Il differente criterio per il conferimento delle promozioni al grado ottavo per il personale di gruppo B del Genio civile venne a suo tempo disposto — in deroga della norma di carattere generale concernente il personale di gruppo B delle altre Amministrazioni — per dare la possibilità di conferire le promozioni al grado anzidetto, che rappresentava il grado più elevato di quella carriera, con un sistema che avesse consentito la scelta dei funzionari migliori

Tale considerazione oggi non trova più la sua ragione di essere in quanto con il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, negli organici dei suddetti ruoli di gruppo B del Corpo del Genio civile, è stato istituito il grado settimo onde appare opportuno estendere anche alle promozioni al grado ottavo degli indicati ruoli le norme in vigore previste per il personale di gruppo B delle Amministrazioni dello Stato.

Pertanto è stato predisposto l'unito disegno di legge che abroga il 2° comma del citato articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È abrogato il secondo comma dell'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. Le promozioni al grado ottavo dei ruoli del gruppo **B** del Corpo del Genio civile sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.